

Autorità: Giudice di pace Brindisi

Data: 26/08/2013

Numero: 557

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Brindisi, nella persona del Dott. Francesco De Vitis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 44/2013 R.G. promossa da:
... rappresentato e difeso dall' Avv. Emilio Graziuso e dall'Avv.
Federica Rescio, giusta mandato in calce all'atto di citazione;

- attore

CONTRO

... in persona del legale rappr.te in carica p.t., corrente in ...
rappresentata e difesa dagli ... giusta mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta;

- convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 19.09.2012 ... conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi ..., per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni in suo favore per la somma complessiva di euro 750,00 oltre spese ed accessori di causa.

L'attore dichiarava di avere subito il giorno 15.08.2011 un ritardo di ben quattro ore per il volo Brindisi-Roma-Fiumicino, regolarmente prenotato e pagato, di avere sporto reclamo e di non aver ricevuto alcun risarcimento, se non l'offerta di un voucher di euro 250,00 da utilizzare entro il 31.10.2011.

Si costituiva in giudizio la compagnia aerea convenuta, che contestava la domanda.

Precisate le conclusioni e depositati scritti difensivi, il Giudice riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice va accolta con le precisazioni che seguono.

Premesso che le circostanze di fatto relative al ritardo di quattro ore del volo prenotato non sono state oggetto di contestazione, all'attore non spetta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 lett. a) del regolamento (CE) n.261/2004, prevista solo in caso di cancellazione del volo.

Al viaggiatore, in caso di ritardo di due o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a Km. 1.500,00, deve essere prestata l'assistenza prevista dall'art. 9 paragrafo 1, lettera a) e dall'art. 9, paragrafo 2, (pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa e l'effettuazione a titolo gratuito di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica).

Poiché la convenuta non ha provato la prestazione della dovuta assistenza, così come sopra specificata, tanto costituisce un inadempimento contrattuale, che genera un danno risarcibile da valutarsi equitativamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. in euro 150,00.

A tale danno deve aggiungersi quello supplementare, pure previsto dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 261/2004, in quanto il disagio è avvenuto il giorno di Ferragosto, dedicato al riposo e allo svago delle persone, anch'esso liquidabile con il medesimo criterio di cui sopra in euro 200,00.

Pertanto compete all'attore la complessiva somma risarcitoria di euro 350,00.

Spese al dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ... con atto di citazione del 19.09.2012 nei confronti ..., così provvede:

1) Accoglie la domanda attrice nei limiti spiegati in motivazione e condanna ... al risarcimento dei danni in favore di ... per la somma di euro 350,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

2) Condanna altresì la convenuta compagnia aerea al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 450,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 400,00 per compensi legali oltre C.A.P. ed IVA, con distrazione in favore degli Avvocati Emilio Graziuso e Federica Rescio, anticipatari.

Brindisi, 19 Agosto 2013.